

COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 11/12/2023

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Sentenza n. 1 dell'anno 2023

della **Commissione d'Appello Federale** (infra anche "**CAF**") della **Federazione Sammarinese Giuoco Calcio** (infra anche "**FSGC**"), nel procedimento disciplinare n. 16/2023, a seguito del ricorso

presentato da

il signor **Gasperoni Fabio**,

la società **S.C. Faetano**, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rossano Fabbri e domiciliati presso il suo studio in Borgo Maggiore (RSM) Via Ventotto Luglio n. 187 (infra anche insieme "Ricorrenti");

avverso

la decisione della **Commissione Disciplinare** nel Procedimento Disciplinare n. 16/2023 in data 8 novembre 2023, in conseguenza del deferimento della **Procura Federale** della FSGC in data 11 settembre 2023, decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 08 del 9 novembre 2023.

Il succitato deferimento della Procura Federale, per quanto nel presente ricorso è d'interesse, elevava le seguenti accuse:

“il Sig. **Fabio Gasperoni**:

- della violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. per essersi avvalso dell'attività del Sig. Raffaele Barretta in favore della società S.C. Faetano senza essere tesserato;

omissis

la società **S.C. FAETANO**:

a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 3 commi 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. Fabio Gasperoni ed al Sig. Raffaele Barretta che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, all'interno e nell'interesse della società stessa.”.

Il dispositivo della succitata e impugnata Decisione della Commissione Disciplinare, per la parte d'interesse, recita:

“- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC del signor **Gasperoni Fabio**, all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società S.C. Faetano, per la violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. e più precisamente per essersi avvalso dell'attività del Sig. Raffaele Barretta in favore della società S.C. Faetano senza essere tesserato, ed applicato l'art. 32 del Regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **mesi 1 di inibizione** a carico dello stesso;

omissis

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **S.C. Faetano** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le

condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Fabio Gasperoni, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, ed applicato l'art. 32 del Regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **€ 100,00 di ammenda** a carico della stessa Società;

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC della società **S.C. Faetano** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per le condotte ascritte al Sig. Raffaele Barretta che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, all'interno e nell'interesse della società stessa, ed applicato l'art. 32 del Regolamento Disciplina, sussistendone ampiamente tutti i presupposti, irroga la sanzione di **€ 50,00 di ammenda** a carico della stessa Società; e quindi per complessivi **€ 150,00 di ammenda** a carico della stessa Società."

Il ricorso in appello del signor Fabio Gasperoni e della società S.C. Faetano, proposto per le cure dell'Avv. Rossano Fabbri, impugna la decisione *de quo* della Commissione Disciplinare e chiede alla CAF di esaminare le risultanze già in atti e di pervenire alla conclusione che la ragione per cui i Ricorrenti erano stati sanzionati fosse inesistente. In altre parole, riprendendo le chiare affermazioni svolte dal patrono dei Ricorrenti all'udienza del 30 novembre 2023, che il signor Barretta, pur avendo svolto attività in favore della Società, la stessa non fosse "attività rilevante" tale da obbligare al tesseramento del collaboratore e che comunque le attività del Barretta non fossero svolte unicamente a favore della società S.C. Faetano ma anche a favore di altre Società calcistiche e non solo sammarinesi. La detta "irrilevanza" delle attività del Barretta renderebbe lecito il suo non tesseramento.

Iter della fase d'appello

La CAF, riunitasi una prima volta in data 24 novembre 2023, prendeva visione del ricorso e considerato che i Commissari avevano già da giorni a disposizione il materiale del procedimento, all'unanimità deliberava:

- a) di dichiarare ricevibile il ricorso della S.C. Faetano;
- b) di dichiarare ricevibile il ricorso del signor Fabio Gasperoni previo pagamento della tassa prevista di € 500,00 (cinquecento/00) entro il 29 novembre 2023;
- c) di convocare le parti per il contraddittorio all'udienza del 30 novembre 2023, ore 15:00, presso la propria sede nella Casa del Calcio in San Marino (RSM) Strada di Montecchio n. 17;
- d) di comunicare alle parti, in uno con l'avviso di udienza, che le stesse sarebbero potute stare in giudizio con l'assistenza di un difensore (iscritto all'albo sammarinese o, in caso di difensore straniero, unitamente e di concerto con difensore iscritto all'albo sammarinese presso il quale eleggere domicilio, il tutto ai sensi e dopo aver espletato le formalità di cui all'art. 51 del Decreto 26 aprile 1995 n. 56) e con facoltà di prendere visione degli atti, richiedere copia, presentare memorie e istanze entro le ore 18:00 del 29 novembre 2023;
- e) di comunicare quanto sopra, a cura della Segreteria FSGC, alla Procura Federale e ai Ricorrenti.

Nella fase precedente all'udienza orale veniva depositato, a cura del ricorrente Fabio Gasperoni, un titolo portante la somma di cui alla tassa di € 500,00 e la Procura Federale presentava le sue controdeduzioni al ricorso dinanzi alla CAF con richiesta di conferma della

decisione impugnata in punto di responsabilità dei Ricorrenti e rimettendo alla valutazione della CAF una rivisitazione delle sanzioni comminate dal primo giudice.

All'udienza del 30 novembre 2023, su invito del Presidente CAF, prendevano la parola l'Avv. Rossano Fabbri per i Ricorrenti, il ricorrente signor Fabio Gasperoni, l'Avv. Angela De Michele quale Procuratore Federale FSGC ed era di seguito consentito un ulteriore intervento in replica del patrono dei Ricorrenti. I Ricorrenti hanno concluso per l'integrale riforma e la Procura Federale per la conferma della decisione del primo giudice. Infine su espressa richiesta del Presidente CAF, rivolta alla Procura Federale in relazione alle unanimemente apprezzate considerazioni circa l'applicazione, per le comminate sanzioni, di criteri maggiormente rispondenti al senso di "giustizia sostanziale" nell'ambito del complessivo esito del Procedimento Disciplinare n. 16/2023, era chiesto di esplicitare quali fossero in concreto le sanzioni e il loro ammontare per scongiurare la ritenuta "incoerenza e contraddittorietà" di fondo rilevata nel giudizio di *prime cure*. La Procura Federale, pur rimettendosi al giudizio della Commissione, indicava per il Gasperoni la sanzione dell'ammonizione con diffida (art. 28.1, numero 2 Regolamento Disciplina) e per la S.C. Faetano la conferma della sanzione dell'ammenda con abbattimento del suo ammontare da € 100,00 a € 50,00 per il primo dei due deferimenti.

La CAF, concluso il dibattimento, si riuniva nella stessa giornata del 30 novembre 2023 poi e infine il 11 dicembre 2023

Vaglio decisorio

La CAF, al fine di esaminare la vicenda ed esprimersi sul merito della richiesta dei Ricorrenti, ha preso in esame il quadro normativo di riferimento, posto che non pare dubbio (neppure ai Ricorrenti che lo hanno confermato) che il Barretta abbia operato (almeno per un biennio) a favore della società S.C. Faetano e in ragione di ciò abbia ricevuto un compenso (sia in denaro che in natura).

Il Regolamento Organico della FSGC detta norme relative ai Dirigenti di Società (art. 18) e ai Collaboratori di Società (art. 19) e definisce questi ultimi coloro che *“sono incaricati di funzioni operative nell’attività sportiva organizzata dalla F.S.G.C.”*; sia i Dirigenti che i Collaboratori risultano essere soggetti al tesseramento FSGC (art. 21.1, letta c.).

Alla luce di tale quadro, la CAF ritiene sufficiente valutare se vi siano risultanze che militino, almeno, per la qualifica di Collaboratore del Barretta con la società S.C. Faetano e quindi per il correlato obbligo della Società di tesserarlo, rimanendo del tutto ininfluyente se lo stesso avesse o meno il ruolo di Direttore Sportivo come potrebbe sembrare aver avuto per stessa ammissione dell’interessato (cfr. pagina 105 del fascicolo della Procura Federale) e stanti le notizie riportate da alcune testate giornalistiche o di comunicazione (però convenendo con la difesa dei Ricorrenti che le stesse, sole, non possono qualificarsi quali prove, seppur la loro molteplicità e la convergenza su tale qualifica non possa apparire comunque un dato del tutto insignificante).

A parere di questa Commissione sono, in proposito, decisive le dichiarazioni del Gasperoni rilasciate alla Procura Federale in data 10 marzo 2023 (pagine 125-128 del fascicolo della Procura Federale) con cui afferma:

- che Raffaele Barretta è un collaboratore della società S.C. Faetano (pagina 125);

- che riferendosi a Barretta *“ci porta dei calciatori e per questo è un nostro collaboratore. Per diversi anni abbiamo avuto difficoltà ad avere una squadra che non si classificasse sempre all’ultimo posto”*;
- che si è avvalso di *“Barretta da un paio di anni perché ci consentiva di attingere ad un bacino più ampio per la ricerca dei calciatori rispetto all’ambiente sammarinese”* (pag. 127);
- che *“Gli diamo circa 2.500 euro all’anno, quest’anno gli abbiamo dato la macchina e non il rimborso”* (pag. 127).

A fortiori, si riporta anche quanto affermato dallo stesso Raffaele Barretta (pagina 105 del fascicolo della Procura Federale) *“... il mio compenso era di circa 250,00 euro al mese l’anno scorso. Quest’anno mi hanno dato la macchina in dotazione ... è intestata a me ma la faccio usare a questi ragazzi sia per il lavoro che per venire ad allenarsi a Faetano”* e anche da Casadei Denis (pagina 28 del fascicolo della Procura Federale), secondo cui Barretta *“gravita nel Faetano ma non so che qualifica abbia”*, seppure tali dichiarazioni siano, intuibilmente, meno forti e rilevanti di quelle sopra riportate del Gasperoni.

Alla luce di quanto sopra risulta ampiamente provato che Barretta abbia svolto, per almeno due stagioni, attività in favore della società S.C. Faetano percependo un compenso in denaro per il primo anno e in natura (un’autovettura) per il secondo.

Ciò assodato rimane da valutare se l’attività del Barretta sia stata *“rilevante per l’ordinamento federale”* con il conseguente obbligo di tesseramento o, al contrario, irrilevante e quindi non sussistente alcun dovere di tesseramento e di sottoposizione della sua figura all’ordinamento federale.

Per la CAF non sussistono dubbi in merito alla rilevanza dell'attività del Barretta e quindi che sia meritevole di conferma la decisione della Commissione Disciplinare, in punto di responsabilità dei Ricorrenti, in accoglimento del deferimento della Procura Federale. Depone, in questo senso, la sola interpretazione letterale della norma dell'art. 19.1 del Regolamento Organico laddove è precisato essere Collaboratori *"tutti coloro che, impegnati nella gestione sportiva della Società, sono incaricati di funzioni operative nell'attività sportiva organizzata della F.S.G.C."* in raffronto alle risultanze che, anche solo rimanendo alle espressioni del Gasperoni, hanno visto impegnato il Barretta nella ricerca di calciatori attinti da un bacino più ampio del solito (per elevare il rango della squadra che arrivava sempre ultima) contro un corrispettivo in denaro e in natura, si possa ritenere che l'operato dello stesso risulti certamente attinente alla "gestione sportiva" e come "incaricato di funzioni operative".

A completamento di quanto sopra precisato, il ruolo del Barretta - sicuramente impegnato e con funzioni operative nella gestione sportiva della S.C. Faetano - è parimenti confermato da un articolo virgolettato della nostra televisione di Stato del 17 agosto 2021 riportante un messaggio scritto dallo stesso di saluto al gruppo secondo cui letteralmente: *"Abbiamo costruito praticamente una squadra intera, visto che abbiamo preso 20 giocatori su una rosa di 25. Con il budget a disposizione abbiamo cercato di avere quanta più qualità possibile"* (pagina 86 del fascicolo Procura Federale), data l'autorevolezza della fonte giornalistica di Stato, senza che in atti vi sia smentita alcuna e seppur nella già precisata cautela rispetto al vaglio dell'attendibilità delle notizie giornalistiche.

La difesa dei Ricorrenti, altresì, ritiene che il fatto che il Barretta abbia svolto la propria attività anche per altre Società sia tale da far decadere l'obbligo di tesseramento in capo alla

S.C. Faetano. A prescindere dalla condivisione con la posizione della Procura Federale secondo cui non emerge dagli atti alcuna ulteriore collaborazione del Barretta con altre realtà, la CAF intende chiarire che non certo soltanto perché non si ritrovi per i Collaboratori (ma anche per i Dirigenti) una norma che proibisca o limiti un plurimo tesseramento (come quella di cui all'art. 34.1 Regolamento Organico per i calciatori che, lungi poi dall'essere un divieto assoluto seppur punito, detta unicamente norme di prevalenza), ma perché rimane del tutto intatto il dovere in capo alla Società di tesserare il Collaboratore di cui all'art. 19.1 Regolamento Organico a prescindere dalla conoscenza o meno di altri rapporti e il correlativo divieto al plurimo tesseramento è unicamente in capo al Collaboratore (art. 19.2 Regolamento Organico) a cui pertanto è fatto obbligo di non operare per più di una Società.

Da ultimo, occorre spendere un qualche commento anche rispetto alla lamentata mancata elencazione analitica delle attività rilevanti nel Regolamento Organico che i Ricorrenti hanno esposto dolendosi della difficoltà ad inquadrare e definire la stessa in maniera compiuta. L'asserita mancata analiticità, lungi dall'essere un vizio della norma, ritiene la CAF risponda a un preciso intento della stessa che è quello di poter ricomprendere nell'ambito e nell'organizzazione federale, e correlativamente a essere sottoposti al suo ordinamento, quanti più soggetti possibili di modo che non vi siano figure che possano agire al di fuori del suo contesto e quindi senza dovere rispettarne le regole.

Dette considerazioni consentono alla CAF di soffermarsi anche sull'accorata affermazione in udienza del Gasperoni, non rimasta priva di suggestione, circa la certezza di non aver infranto alcuna norma federale nel rapporto S.C. Faetano/Barretta per l'irrelevanza

dell'attività di quest'ultimo e che una riduzione dell'apparato sanzionatorio nei suoi confronti suonerebbe addirittura offensivo.

Gli organi della disciplina sportiva sono soggetti e devono operare secondo le norme federali e quelle che regolano l'attività sportiva dello Stato. La CAF deve applicare, come lo hanno dovuto fare la Procura Federale e la Commissione Disciplinare, le norme federali certamente violate che le risultanze procedurali hanno fatto emergere. Se la norma è percepita come "difficilmente inquadrabile e definibile in maniera compiuta" va combattuta in altra sede la battaglia per modificarne la portata.

Il compito della CAF, e degli altri organi della disciplina sportiva, è di applicare le norme federali compendiate in un equo giudizio che può anche comportare la riduzione, qualitativa e quantitativa, della sanzione irrogata dal primo giudice e ciò a prescindere se chi è ritenuto quale trasgressore si possa sentire offeso da tale riduzione.

In conclusione, la CAF ritiene la sussistenza dei fatti che hanno determinato dapprima il deferimento e poi l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sia a carico della sia del signor Fabio Gasperoni che della società S.C. Faetano.

L'ammontare delle sanzioni.

La CAF, ma lo ha fatto la stessa procura dei Ricorrenti, ha particolarmente apprezzato la posizione della Procura Federale riguardante il senso di "giustizia sostanziale" nell'ambito del complessivo esito del Procedimento Disciplinare n. 16/2023 e in accoglimento di tale afflato e delle corrette ed equilibrate indicazioni della stessa Procura Federale esposte all'udienza 30 novembre 2023, ritiene maggiormente rispondente al complessivo fatto disciplinare irrogare a

Fabio Gasperoni la sanzione dell'ammonizione con diffida e alla società S.C. Faetano, per il primo dei due deferimenti a suo carico, la riduzione della comminata ammenda da € 100,00 a € 50,00 e con conferma, per il secondo dei due deferimenti, dell'ammenda di € 50,00, con la complessiva riduzione della comminata ammenda da € 150,00 a € 100,00.

Per questi motivi.

La Commissione di Appello Federale, nel procedimento disciplinare n. 16 dell'anno 2023, così decidendo nei ricorsi devoluti dai Ricorrenti e in parziale riforma della decisione della Commissione Disciplinare:

- accoglie parzialmente il ricorso presentato dal signor **Fabio Gasperoni** e per l'effetto, confermata la sussistenza dei profili di responsabilità in capo allo stesso per essersi avvalso dell'attività del signor Raffaele Barretta in favore della società S.C. Faetano senza averlo tesserato, per violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, irroga a carico dello stesso la sanzione della **ammonizione con diffida**;
- accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla società **S.C. Faetano** e per l'effetto, confermata la sussistenza di profili di responsabilità in capo alla stessa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. Fabio Gasperoni ed al Sig. Raffaele Barretta che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina, all'interno e nell'interesse della società stessa, irroga a carico della stessa la complessiva sanzione dell'**ammenda di € 100,00**;

- dispone in ragione del parziale accoglimento dei ricorsi, ai sensi dell'art. 23.8 Regolamento Disciplina, la restituzione da parte della FSGC delle tasse pagate dai Ricorrenti per i relativi ricorsi quanto a € 500,00 ciascuno, salva ogni ulteriore prescrizione della citata norma.

San Marino, 11 Dicembre 2023

I componenti la Commissione di Appello Federale

Il Presidente

Alberto Selva

Il Segretario

Andrea Albertini

I Commissari

Daniele Casadei

Elia Santi